



COMUNE DI BRIENZA

(PROVINCIA DI POTENZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE

N. 15

Approvazione del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2023-2025 e approvazione della dotazione organica, quale sezione 3.3 del Piano Integrato di attività e organizzazione.

L'anno **DUEMILAVENTITRÉ** il giorno **2 (DUE)** del mese di **Marzo** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

		PRES.	ASS.
1	GIANCRISTIANO Antonio - Sindaco	X	
2	COLLAZZO Vincenza - Assessore	X	
3	GRANO Giuseppe - Assessore	X	
4	SABBATELLA Antonio - Assessore	X	
5	SABBATELLA Maria Antonietta - Assessore	X	

Partecipa il **Segretario Comunale** Dott.ssa **Silvana NOTO**, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso **che**, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	01/03/2023	f.to dott. Gabriele VIGGIANO
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	01/03/2023	f.to dott. Nunziato D'AMATO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 11 APRILE 2022 con cui si è provveduto a disciplinare le sedute della Giunta Comunale in videoconferenza;

VISTO il Decreto Legislativo n. 82 del 2005 e in particolare:

- l'art. 7, comma 1 laddove si legge che: Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'art. 2 comma 2 in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'art. 64 bis, anche attraverso dispositivi mobili;
- l'art. 12, comma 1 ai sensi del quale "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)" e comma 3 bis "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.";
- l'art. 41, comma 1 che recita "Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.";
- l'art. 45, comma 1 secondo cui "I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale";
- la presente seduta si svolge con i partecipanti collegati in videoconferenza via telematica alle **ore 19:00 del giorno 02.03.2023** previo avviso di convocazione inviato via telematica.

Il Sindaco provvede ad aprire il collegamento e ogni membro della Giunta riesce a visualizzare in modo chiaro e distinto i volti degli altri interlocutori.

Il Segretario Comunale riesce parimenti a collegarsi alla videoconferenza e attesta che la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni partecipante.

Il Sindaco, in qualità di Presidente della seduta, constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario, ricorda che la proposta di deliberazione è già stata messa a disposizione dal Segretario Generale e che tutti ne hanno preso lettura. Indi, dichiara aperta la discussione invitando gli assessori in collegamento ad illustrare soprattutto eventuali proposte emendative.

Al termine della discussione, viene approvata la seguente deliberazione.

DATO ATTO CHE, sulla presente deliberazione, hanno espresso *parere favorevole*:

- il **Responsabile del Servizio interessato (Area n. 2 Amministrativa - servizio personale)** in persona del Dott. Gabriele VIGGIANO, giusto decreto sindacale n. 39 del 31.12.2022, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, ed art.li 147, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000) attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il **Responsabile del Servizio Finanziario (Area n. 1 Economico-Finanziaria)** in persona del Dott. Nunziato D'AMATO, giusto decreto sindacale n. 40 del 03.01.2023, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, ed art.li 147, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria

PRESO atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTO l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ed, in particolare:

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima (...).»;

VISTE in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

VISTI:

- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;
- il comma 6, del citato articolo 6 (...), che ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni, e che nel Piano tipo

sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;

- Il decreto del ministro per la P.A. di concerto con il ministro dell'Economia e finanze, emanato il 30 giugno 2022, che definisce il contenuto del PIAO anche per gli enti di minori dimensioni;

VISTO, inoltre, il DPR 24 giugno 2022 recante l'individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, tra i quali figura il Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs 165/2001;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. **110** del **22.12.2022** avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2022/2024 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni in L. n. 113/2021", in particolare la sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" – sotto-sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. **18** del **31.03.2022**, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Aggiornamento del Piano Triennale fabbisogno di personale (PTFP) 2022-2024 e Approvazione della dotazione organica";

RILEVATO che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

CONSIDERATO che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

VISTA in questo senso la circolare attuativa del 13 maggio 2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.226 del 11-9-2020, con la quale vengono fornite indicazioni per l'applicazione concreta del nuovo sistema di calcolo;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal Decreto Ministero Interno del 21.10.2020 (G.U.297 del 30.11.2020) non è stata inclusa nelle spese, e parallelamente nelle entrate, la quota di rimborso pervenuta dagli altri enti aderenti alla convenzione di Segreteria della quale il Comune di Brienza è titolare, negli importi risultanti dal redigendoconto consuntivo 2022;

PRESO atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la vigente disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato (anno 2021) risulta essere pari al **29,77%**, e che pertanto il Comune di Brienza si pone al di sopra del primo "valore soglia (27,20%)" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1, ma al di sotto del secondo limite (31,20%) previsto dall'art. 6 (vedasi determinazione n. 17/01 del 16.01.2023 ad oggetto " Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Anno 2023);

RILEVATO che secondo l'art. 6 comma 3 del citato decreto "I Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo **non possono incrementare il valore del predetto**

rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.”.

CONSIDERATO, pertanto, che il Comune di Brienza è tenuto a mantenere **quantomeno invariato nel tempo il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti**;

RILEVATO quindi che per l'anno 2023:

- il tetto massimo della spesa di personale è pari ad euro **688.080,98** (2.529.709,49 x 27.20%);
- l'Ente può assumere rispettando il limite di spesa precedente, nonché il turn over disponibile;

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'Ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

PRESO atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

RILEVATO che, per effetto delle cessazioni verificatesi negli anni scorsi e delle stime di entrata per il triennio 2023-2025, questo Ente ha ancora margine per portare a termine le procedure consorsuali in atto, già avviate negli anni scorsi, nonché prevedere un limitato aumento di spesa per nuove assunzioni da avviare per l'esercizio 2023, il tutto come da prospetto “**Piano occupazionale 2023-2025**” allegato al presente deliberato (**allegato A**);

DATO atto che il margine di spesa sopra citato (27,20 % - valore tabella 1 -, calcolato sulla media aritmetica delle entrate correnti del triennio 2020-2022 al netto del FCDE) sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti sopra citato;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli Enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

RILEVATO, a tal fine, che il valore medio della spesa di personale del **2011-2013** è pari euro **1.114.560,90**, e che la spesa di personale, di cui al c. 557 - art. 1 - L.292/2006, in sede previsionale per il triennio 2023-2025 si manterrà inferiore rispetto a quella sostenuta nel 2011-2013;

VISTO l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

DATO atto che il limite di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 è pari ad euro **25.034,35**;

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possono procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, gli Enti che:

1) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

2) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;

3) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

4) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);

5) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

6) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dal termine previsto per la loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113), il rispetto di tale vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento, l'effettuazione delle assunzioni;

7) si trovino in assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;

PRESO ATTO che, in relazione ai suddetti vincoli:

1) il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025, con la modifica della dotazione organica, è approvato con il presente provvedimento;

2) il Piano della Performance è stato approvato con deliberazione G. Cle. n. 70 del 28.06.2018;

3) con propria e precedente deliberazione n. **06** del **23.02.2023** è stata verificata l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

4) il Piano Triennale delle Azioni Positive anni 2023-2024-2025 è stato adottato con propria deliberazione G. C.le n. 10 del **23.02.2023**;

5), l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296) risulta rispettato, sia sulla base delle risultanze del rendiconto 2021 che sul bilancio di previsione 2023/2025;

6) l'Ente:

- con riferimento al bilancio di previsione per l'esercizio 2022/2024 (approvato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 23.05.2022) ha effettuato la dovuta trasmissione al sistema BDAP entro i termini normativamente definiti e risulta regolarmente acquisito dal Sistema come da documentazione in atti;

- ha approvato il rendiconto 2021 (con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 23.05.2022) e sono stati rispettati i termini normativamente definiti per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e regolarmente acquisiti, come da documentazione in atti;

7) in base ai parametri definenti lo stato di deficitarietà strutturale l'Ente non risulta ente deficitario;

CONSIDERATO che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

RITENUTO pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Brienza secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (**Allegato B**);

RILEVATO che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente

provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente, e si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006, con le deroghe previste dall'art. 7 del DPCM 17 marzo 2020;

DATO atto che:

- questo Ente ha previsto, in materia di obbligo di reclutamento del personale disabile di cui alla legge n. 68/1999, l'assunzione di n. 2 unità part-time 50% e che il piano occupazionale 2023-2025 contempla anche le relative procedure concorsuali avviate a tale scopo nel 2021 ma non ancora concluse;
- questo Ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2023-2025 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

RICHIAMATI:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: "2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D. Lgs 267/2000 in data **27.02.2023** espresso con verbale n.42;

VISTA la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023 – 20245 predisposta dal responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

che si allega al presente provvedimento sotto la **lettera A)** quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso

ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D. Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa;

1) di prendere atto:

- che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 per il Comune di Brienza è del 27,20% di spese di personale al netto del FCDE su entrate correnti;
- che, di conseguenza, il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del limite massimo di spesa previsto dall'art. 5 del DPCM citato, per l'anno 2023 è pari a € **688.080,98**;

2) **di approvare** l'integrazione alla sotto-sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del P.I.A.O. 2022-2024, approvato con deliberazione G. C. le n. 110 del 22.12.2022, fermo restando il restante contenuto di tale documento di programmazione;

3) **di approvare** la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (allegato B);

4) **di dare atto** che il programma assunzionale (allegato A) mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 e 5 del citato DPCM 17 marzo 2020:

5) **di dare atto** che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

6) **di dare atto** che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006.

7) **di autorizzare** per il triennio 2023/2025 le eventuali assunzioni a tempo determinato (ovvero forme di reclutamento temporaneo quali il ricorso a "scavalchi di eccedenza" ex art. 1 comma 557 L. 311/2004) che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

8) **di precisare** che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

9) **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022 – 2024 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.

10) **di dichiarare**, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto.

*Comune di BRIENZA
(Prov. di Potenza)*

**PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

2023-2025

Indice:

- a) Premessa
- b) L'organizzazione dell'ente
- c) I servizi gestiti
- d) Le scelte organizzative
- e) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato
- f) Fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro
- g) I costi del fabbisogno di personale
- h) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

a) Premessa

L'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 75/2017, prevede che *“le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”*.

In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. La copertura dei posti vacanti deve avvenire nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Il D.M. 17 marzo 2020 dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente e la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato, in data 13 maggio 2020, la circolare ad oggetto: *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*, fornendo ulteriori chiarimenti in merito.

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;

Il comma 6, del citato articolo 6 (...), ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni, e che nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;

Il decreto del ministro per la P.A. di concerto con il ministro dell'Economia e finanze, emanato il 30 giugno 2022, ha definito il contenuto del PIAO anche per gli enti di minori dimensioni;

Il presente piano illustra il fabbisogno del personale del Comune di Brienza per le annualità 2023-2025 predisposto in funzione delle esigenze dell'Ente, delle possibilità finanziarie e dei limiti assunzionali imposti dalla legislazione vigente.

b) L'organizzazione dell'ente

Allo stato attuale l'Ente è organizzato in 3 aree:

- Area n. 1 Finanziaria
- Area n. 2 Affari generali
- Area n. 3 Tecnica

con una dotazione organica al 01.01.2023 di n. 11 unità di cui 1 in part time.

c) I servizi gestiti

Oltre ai servizi istituzionali l'Ente, con le poche risorse umane disponibili, riesce ad assicurare gli ulteriori servizi con l'ausilio di lavoratori assunti con altre forme di contratto a tempo determinato (lavoro flessibile per l'area di vigilanza) o assegnati provvisoriamente all'Ente (RMI e TIS per i servizi manutentivi, lavoratori autonomi per attività di supporto amministrativo/tecnico e contabile).

Sono esternalizzati il servizio di igiene urbana e parte del servizio di trasporto scolastico e gestione dell'ufficio tributi.

d) Le scelte organizzative

La carenza di personale che è andata via via aumentando nel corso degli ultimi anni impone, nel rispetto delle stringenti norme che ne limitano il costo ad un rapporto percentuale legato alle entrate di parte corrente, una revisione della pianta organica e una programmazione di assunzioni da effettuarsi entro breve.

e) Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato

Riguardo il personale da assumere a tempo indeterminato, già le programmazioni degli anni precedenti prevedevano la copertura di alcuni posti vacanti per i quali sono stati anche banditi i relativi concorsi e che si spera possano giungere a conclusione entro i primi mesi di quest'anno.

Le variazioni previste per l'anno 2023 riguardano:

- la copertura di n. 6 posti part time al 50 % (n. 2 per l'area di vigilanza, n. 2 per l'ufficio tributi e n. 2 collaboratori amministrativi);
- la copertura del posto vacante di responsabile di P.O. dell'area amministrativa;
- la copertura del posto vacante di n. 1 collaboratore amministrativo attraverso l'istituto della progressione di carriera previsto dall'art. 52, c. 1-bis, del D. Lgs. 30.03.2021 n. 165 così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 c. 1 del D.L. 09.06.2021 n. 80.

Per gli anni 2024-2025, allo stato attuale, non sono previste nuove assunzioni ma solo forme di lavoro flessibile ai sensi del D. L. 78/2010.

f) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

In tutte e tre le annualità del presente piano si ritiene di far ricorso al lavoro flessibile attraverso convenzioni ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004; il limite di cui all'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 è pari ad euro **25.034,35**;

g) I costi del fabbisogno di personale

Il valore delle nuove assunzioni previste dal presente piano è di :

- euro 200.821,61 per l'anno 2023, importo al netto dell'IRAP
- euro 23.460,21 per l'anno 2024, importo al netto dell'IRAP
- euro 23.460,21 per l'anno 2025, importo al netto dell'IRAP

Il costo complessivo (emolumenti, oneri contributivi e IRAP) previsionale del personale già alle dipendenze e da assumere, compresa la quota per il Segretario comunale in convenzione, nelle annualità considerate nel piano ammonta a:

Anno 2023 euro 699.601,30
 Anno 2024 euro 696.450,86
 Anno 2025 euro 696.450,86

Importi che rientrano nei limiti di cui al DL 34/2019 per le voci rilevanti (emolumenti e oneri).

h) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

Il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è di euro **1.114.560,90**, limite da rispettare ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater della Legge 27.12.2006 n. 296.

Il tetto di spesa di personale calcolato per il 2023 è di euro **688.080,98** (2.529.709,49 x 27.20%);

Il limite di spesa per il personale da impiegare con le forme flessibili di lavoro, ai sensi dell'art. 9, c.28 del D. L. 31.05.2010 n. 78 è di euro **25.034,35** (spesa sostenuta nell'anno 2009);

Relativamente al nuovo calcolo del limite di spesa per le assunzioni di cui ai parametri del DM 17.03.2020, si evidenzia quanto segue:

- La media aritmetica delle entrate correnti del triennio 2019-2021 al netto del FCDE è di euro **2.478.349,89**
- Il rapporto effettivo tra spesa del personale ed entrate correnti è stato del 29,77%
- Il comune di Brienza si colloca nella sezione di "Ente intermedio" (valori tra 27,20 % e 31,20 %);
- Il valore soglia del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti (tabella 1 del D.M. 17.02.2020 è **27,20 %**
- Il limite di spesa calcolato sulla percentuale del valore soglia del 27.20%, determinato sui dati del preconsuntivo 2022, è di euro **688.080,98**;
- La spesa di personale prevista per gli anni 2023-2025 per le voci rilevanti a tal fine (emolumenti e oneri) è di:
 - Anno 2023 euro 655.791,64
 - Anno 2043 euro 652.837,99
 - Anno 2025 euro 652.837,99

quindi contenuta nei limite di euro 688.080,98.

Comune di BRIENZA
(Prov. di Potenza)

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 01.01.2023

Cat.	Posti coperti alla data del 01.01.2023		Uscite previste nel 2023	Posti da coprire per effetto del presente piano		Nuova dotazione organica per effetto del presente piano		Costo complessivo annuo dei posti coperti e da coprire 2023 (emolumenti, oneri e Irap)
	FT	PT		FT	PT	FT	PT	
D	2	0	0	1	0	3	0	€ 186.885,68
C	2	0	0	0	4	2	4	€ 145.871,82
B	5	0	0	1*	2	6	2	€ 225.964,42
A	1	1	0	-1	0	0	1	€ 26.524,81
TOTALE	10	1	0	1	6	11	7	€ 585.246,73

**) Posto da coprire con "progressione di carriera"*

PIANO OCCUPAZIONALE 2023-2025

ANNO 2023

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹					Tempi di attivazione e procedura (entro)	Costo annuo al netto dell'IRAP
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Altro		
B1	N. 2 Collaboratori tecnico/amministrativo	Amministrativo	PT 50%					Scorrimento di graduatori e esistenti	01/06/2023	27.589,80
B1	N. 1 Collaboratore amministrativo	Amministrativo	FT				X		01/06/2023	32.823,62
C1	N. 2 Istruttori contabili	Tributi	PT 50%			X			01/05/2023	31.292,66
C1	N. 2 Istruttori di vigilanza	Vigilanza	PT 50%	X					01/05/2023	33.104,44
D3	N. 1 Istruttore amministrativo	Amministrativo	PT 33.33%					Lavoro flessibile -DL 78/2010	01/04/2023	12.420,11
C1	N. 1 Istruttore di vigilanza	Vigilanza	PT 33.33%					Lavoro flessibile	01/05/2023	11.040,10

								-DL 78/2010		
D1	N. 1 Istruttore direttivo amministrativo/contabile	Affari generali	FT	X					01/05/20 23	52.550, 88
COSTO COMPLESSIVO										200.82 1,61

ANNO 2024

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹						Costo annuo al netto dell'IRAP
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Altro	Tempi di attivazione procedura (entro)	
C6	N. 1 Istruttore tecnico	Tecnico	PT 33.33%					Lavoro flessibile-DL 78/2010	01/01/2024	23.460,21
COSTO COMPLESSIVO										23.460,21

ANNO 2025

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹						Costo annuo al netto dell'IRAP
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Altro	Tempi di attivazione procedura (entro)	
C6	N. 1 Istruttore tecnico	Tecnico	PT 33.33%					Lavoro flessibile-DL 78/2010	01/01/2025	23.460,21
COSTO COMPLESSIVO										23.460,21

1 Fatto salvo il rispetto del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui agli articoli 30 e 34-bis del d.lgs. n. 165/2001.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco

(f.to *Antonio Giancristiano*)

Il Segretario Comunale

(f.to *Dott.ssa Silvana Noto*)

Comunicazione ai capigruppo consiliari

(art. 125, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla residenza comunale, li 06/03/2023

Il Messo Comunale

(f.to: *Viggiano Gabriele*)

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi

Dalla residenza comunale, li 06/03/2023

Il Messo Comunale

(f.to: *Viggiano Gabriele*)

Certificato di esecutività

(art. 134, commi 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione:

[] è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ---- al ---- ed è divenuta esecutiva dal giorno ----, ovvero dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[X] è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **06/03/2023** al **21/03/2023** ed è divenuta esecutiva dal giorno **02/03/2023** essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 06/03/2023

Il Messo Comunale

(f.to: *Viggiano Gabriele*)